

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3050

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CACCIATORE, AVOLIO, GUADALUPI, SCHIANO, BOGONI, VALORI, ANGELINO PAOLO, PRINCIPE, PREZIOSI COSTANTINO

*Presentata il 27 maggio 1961*

### Provvidenze in favore delle zone coltivate a tabacco colpite dalla peronospora tabacina

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una grave calamità si è abbattuta sulla nostra già depressa agricoltura: la peronospora tabacina ha, nella maggior parte delle zone coltivate a tabacco, distrutto i semenzai e le coltivazioni già in atto!

Ciò significa maggiore miseria per i coltivatori diretti piccoli e medi proprietari, affittuari, coloni, mezzadri e compartecipanti. Vi sono zone in cui il tabacco è la coltivazione prevalente e che, in ogni modo, nella quasi totalità dei casi, dà il maggior reddito.

La numerosa categoria dei compartecipanti, nel Mezzogiorno, è legata unicamente alla detta coltivazione, per cui, se non si interviene tempestivamente in loro favore, lo stato di miseria si aggraverà in modo impressionante.

È da tener presente che, per la corrente annata agraria, non sarà assolutamente pos-

sibile rinnovare i semenzai, né in ogni caso sarebbe consigliabile il rinnovo del trapianto, essendo ancora l'aria infestata da tale terribile male. Anzi, se non vi sarà un massiccio intervento, a totale carico dello Stato, per una lotta a fondo contro la peronospora tabacina, certamente sarà compromessa anche la coltivazione della prossima annata agraria. Pertanto, i sottoscritti, nel mentre richiamano l'attenzione degli organi responsabili sulla necessità di liberare al più presto il nostro Paese da una tale calamità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per adeguate provvidenze a favore dei braccianti e delle operaie tabacchine, hanno sentito il dovere di avanzare la presente proposta di legge, sicuri che gli onorevoli colleghi la conforteranno della loro approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È riconosciuto un contributo a carico dello Stato nella misura del 50 per cento del danno subito a causa della peronospora

tabacina dai coltivatori diretti, dai mezzadri, dai coloni e dai compartecipanti, singoli o associati.

ART. 2.

I benefici previsti dagli articoli 1 (2° comma), 5, 9 e seguenti della legge 21 luglio 1960, n. 739, nella misura e con le modalità dalla stessa indicate, sono estesi a favore delle categorie di cui al precedente articolo 1.

ART. 3.

Nelle zone colpite i canoni di affitto, in natura o in danaro, sono ridotti del 30 per cento.

Sono nulli di pieno diritto gli accordi in contrasto con la disposizione del presente articolo.

ART. 4.

Per i fondi rustici che godono delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti è sospesa fino al 31 dicembre 1961 l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto o di rilascio, nonché delle sentenze di condanna per violazione degli obblighi contrattuali concernenti il pagamento del canone di affitto.

ART. 5.

La somma occorrente per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1960-61.

ART. 6.

Alla spesa di cui al precedente articolo 2 si farà fronte prelevando la somma occorrente dal fondo speciale, capitolo n. 394, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62.

ART. 7.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.